

## Legge federale

### concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006

dell'8 ottobre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**            Principio

La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/99<sup>3</sup>.

#### **Art. 2**            Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale semplice.

#### **Art. 3**            Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e l'utilizzazione dei crediti stanziati.

#### **Art. 4**            Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

#### **Art. 5**            Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

#### **RS 616.9**

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 30 637]. Queste disposizioni corrispondono ora agli art. 14, 143 e 177 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> FF 1999 2297

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 1999 L 161).

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

*Referendum inutilizzato e entrata in vigore*

Per quanto il termine di referendum scada inutilizzato<sup>4</sup>, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2000 e, conformemente all'articolo 5 capoverso 2, resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

16 febbraio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000 (Cancelleria federale) FF **1999** 7526.